



CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 112

COMUNICATO STAMPA

15/04/2016

PALAZZO CHIGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 15 APRILE 2016

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 15 aprile 2016, alle ore 11:50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha comunicato l'adozione di [12 provvedimenti attuativi](#), di cui 10 riferiti al Governo in carica.

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI

Attuazione di direttive europee sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo - esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Contratti pubblici, concessioni e servizi in un unico decreto

Il Codice, che conferma l'impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti.

Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di

concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei.

Una sola legge, declinata da atti di indirizzo e linee guida ANAC e con Cabina di regia

Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating.

È una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa.

Viene poi regolata la Governance, con il rafforzamento dell’ANAC nel sostegno alla legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l’istituzione della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio.

Il Codice è articolato per processi, in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell’esecuzione.

Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Sono quindi disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre tipologie quali quelle in house, contraente generale, strumenti di partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest’ultimo il project financing, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo. Vengono disciplinati i passaggi: verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo.

Il Codice sviluppa il superamento della Legge Obiettivo attraverso strumenti di programmazione delle infrastrutture, insediamenti prioritari e l’esplicito richiamo all’applicazione delle procedure ordinarie. E’ stata introdotta una forte limitazione forte all'appalto integrato, ammesso solo in casi eccezionali quali la finanza di progetto o il contraente generale. Sul contenzioso, introduce un

nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull'impugnativa dei motivi di esclusione, nonché disciplina i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Qualità del progetto, della stazione appaltante e degli operatori

Il nuovo sistema è incentrato sulla qualità e consente di eliminare la causa principale del lievitare dei costi delle opere pubbliche, rappresentata da gare su progettazioni preliminari.

Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.

La nuova forma di progetto di fattibilità rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell'opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l'efficientamento energetico. Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. È stata prevista la progressiva introduzione di strumenti di modellazione elettronica che potranno essere utilizzate nelle gare bandite dalle stazioni appaltanti più qualificate.

Il subappalto sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Quanto alla scelta del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (che coniuga offerta economica prevista e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l'apporto di manodopera nei settori in cui prevale l'esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.

È richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina nella quale rientra anche il rating di legalità, sia alle stazioni appaltanti, secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi. Si rafforza quindi il cammino già intrapreso nella spending review, poche stazioni appaltanti e qualificate.

Misure a sostegno della legalità, rafforzamento del ruolo di ANAC

Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del ruolo dell'ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti. L'ANAC è chiamato ad adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell'interpretazione e nell'applicazione del Codice. Viene favorita l'indipendenza delle commissioni giudicatrici, con la scelta dei componenti delle commissioni da un albo detenuto dall'ANAC. È prevista una specifica disciplina per i contratti

secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali viene potenziata l'attività di controllo della Corte dei conti.

Disciplinate le concessioni, superata la garanzia globale, arriva il documento di gara europeo

Per la prima volta il nuovo Codice, come richiesto dal legislatore europeo, affronta l'istituto della concessione in modo organico. Viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell'investimento effettuato. Si prevede inoltre, che i soggetti privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all'80% dei contratti di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice. La verifica è effettuata dall'ANAC e dai soggetti preposti, secondo le indicazioni delle linee guida ANAC.

Sono stati precisati gli effetti dell'annullamento delle concessioni in caso di revoca e le prestazioni economiche e finanziarie a carico delle parti in caso di revoca. E' stata introdotta l'ipotesi di revoca per motivi di pubblica utilità.

Il Codice prevede una nuova disciplina del sistema delle garanzie. La vecchia garanzia globale è eliminata e sostituita da due diverse garanzie, rilasciate contestualmente: la garanzia di buon adempimento, senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell'opera e la garanzia per la risoluzione che copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l'affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante.

Tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza, viene introdotto il Documento di gara unico europeo, che consentirà un'immediata apertura della concorrenza europea e semplificazioni per gli operatori economici che utilizzeranno un unico documento per autocertificare l'assenza di tutti motivi di esclusione che la stazione appaltante verificherà.

Trasparenza e dematerializzazione con le gare elettroniche, banche dati

È previsto il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi.

Nell'ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Misure volte alla razionalizzazione delle banche dati, ridotte a due, quella presso l'ANAC per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e quella presso il MIT sui requisiti generali di qualificazione degli operatori economici.

Norme per il Partenariato pubblico privato

Viene disciplinato nel Codice per la prima volta l'istituto del "Partenariato pubblico privato" (PPP) come disciplina generale autonoma e a sé stante, quale forma di sinergia tra i poteri pubblici e i privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione delle infrastrutture o dei servizi pubblici,

affinché l'amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni innovative. Si prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire dal canone riconosciuto dall'ente concedente, ma anche da altre forme di contropartita economica, come l'introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nell'ambito del PPP rientrano gli "interventi di sussidiarietà orizzontale", ossia la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale. È disciplinato anche il "baratto amministrativo" per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l'ente.

Programmazione delle opere e superamento della Legge Obiettivo

Il Codice non prevede deroghe all'applicazione delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, ad eccezione dei settori esclusi esplicitamente dalla direttiva e dei casi di somma urgenza e di protezione civile, nei quali si prevede che si possa disporre l'immediata esecuzione dei lavori o dei servizi necessari euro per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità entro limiti stabiliti. I limiti specificati nel nuovo codice sono di 200.000 o di quanto necessario per rimuovere il pregiudizio, per i beni culturali fino 300.000 euro e per protezione civile nei casi di dichiarazione di stato di emergenza fino alla soglia dei lavori.

Con l'eliminazione del ricorso a procedure straordinarie, si prevede il superamento della Legge Obiettivo riconducendo la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari allo sviluppo del Paese, agli strumenti ordinari quali il Piano generale dei trasporti e della logistica triennale e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011. Per la redazione del primo DPP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e ne attua una revisione (project review). Per migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per le infrastrutture di preminente interesse nazionale è prevista l'istituzione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di specifici Fondi.

Dibattito pubblico

Per le grandi opere pubbliche che possono avere impatto ambientale e sociale sui territori è obbligatorio il ricorso alla procedura del dibattito pubblico. I criteri per l'individuazione delle opere interessate e i termini di svolgimento e conclusione dell'iter, verranno fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Rivisitazione del general contractor e albi per direttori lavori e collaudatori

L'istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un'adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell'opera. È vietato per il general contractor esercitare il ruolo di direttore dei lavori.

È eliminata la possibilità di ricorrere alla procedura ristretta e a base di gara sarà posto il progetto definitivo e non più il preliminare.

Cambia anche il sistema di qualificazione che ora viene attribuito all'ANAC. Viene creato presso il MIT un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il MIT disciplinerà le modalità di iscrizione all'albo e di nomina. Sono escluse da incarichi di collaudo varie figure, tra cui coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare.

Riduzione del contenzioso amministrativo

Al fine di garantire l'efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti viene introdotto un rito speciale in camera di consiglio del Tar. In particolare si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell'elenco degli esclusi e degli ammessi. L'omessa impugnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l'illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale.

Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l'accordo bonario, (esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni), l'arbitrato (prevedendo il solo ricorso all'arbitrato amministrato nonché l'istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell'albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico degli arbitri camerali), la transazione (nell'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni). Sono poi inseriti altri rimedi quali il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante, al fine di giungere, nella fase dell'esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie) e i pareri di precontenzioso dell'ANAC (dove l'ANAC esprime parere su iniziativa della stazione appaltante o di una delle parti su questioni insorte durante la procedura di gara). Il parere è vincolante e il mancato adeguamento della stazione appaltante determina la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 25.000 euro a carico del dirigente responsabile.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI

Attuazione della direttiva europea sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e in materia di cooperazione amministrativa (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,

che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Le ragioni della nuova direttiva europea risiedono nella necessità di rinforzare quanto più ampiamente possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi adeguati della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, è stato ritenuto di essenziale importanza un adeguato livello qualitativo della revisione legale, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate.

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l'attività dei revisori dei conti, dall'accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione.

Si conferma l'assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra Ministero dell'economia e delle finanze e Consob, le due Autorità con responsabilità in materia di revisione legale.

Per l'accesso alla professione di revisore legale dei conti si conferma il tirocinio della durata triennale, con la possibilità che sia svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro MIUR-MEF. L'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale deve essere bandito almeno una volta l'anno.

Il decreto legislativo innova anche il contenuto informativo del Registro prevedendo l'obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro stesso per rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni.

Vengono resi più stringenti i principi di indipendenza e obiettività e si stabilisce il divieto di ricevere regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione.

In caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale sono previste sanzioni che vanno dall'avvertimento alla cancellazione dal registro del revisione legale della società di revisione o del responsabile dell'incarico

DISTACCO LAVORATORI NELL'UNIONE EUROPEA

Attuazione della direttiva europea relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero (ovvero meccanismo in base al quale le imprese presenti nel territorio di uno stato membro prestano servizi tramite i propri lavoratori nel territorio di un altro stato membro) e

modifica il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono il contrasto del fenomeno del distacco abusivo, attraverso cui si realizza la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale e l'agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri nell'accertamento dell'autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei distacchi abusivi.

Il decreto legislativo individua una serie di elementi fattuali utili a verificare l'autenticità del distacco e prevede, innovando rispetto a quanto attualmente previsto, che nel caso in cui il distacco transnazionale risulti non autentico il lavoratore distaccato è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del distaccatario. Disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia e dispone che tali condizioni di lavoro devono essere corrispondenti a quelle dei lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività e prevede che in caso di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'impresa distaccante, l'utilizzatore sia solidalmente responsabile. Inoltre impone l'obbligo all'impresa distaccante di comunicare il distacco dei suoi lavoratori in Italia almeno 24 ore prima dell'inizio, fornendo una serie di informazioni relative, tra l'altro, all'impresa distaccante, all'impresa distaccataria, all'identità ed al numero dei lavoratori distaccati e alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco. Infine stabilisce le disposizioni che disciplinano la cooperazione tra Stati nell'attività di verifica dell'autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi, e che prevedono l'utilizzo al fine della piattaforma informatica europea IMI, veicolo per lo scambio di informazioni tra le Autorità dei diversi Stati membri e per la trasmissione di atti o provvedimenti che le Autorità di uno Stato chiedono vengano notificati o eseguiti nel territorio di un altro Stato membro.

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

1) Attuazione della direttiva europea sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

La direttiva costituisce un'ulteriore tappa nel percorso di armonizzazione europea in materia di gestione collettiva del risparmio ed è intervenuta sui seguenti profili:

- funzioni di depositario - con l'integrazione della disciplina già vigente per alcuni aspetti riguardanti gli obblighi del depositario e la gestione dei potenziali conflitti di interesse;
- politiche di remunerazione dei gestori dei fondi – per promuovere una gestione efficace dei rischi ed essere in linea con il profilo di rischio dell'OICVM. La *ratio* dell'intervento risiede nella necessità che la politica di remunerazione sia idonea a promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, e risulti in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. Si prevede un obbligo di pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto;
- regime sanzionatorio – viene definito un elenco armonizzato delle violazioni che implicano sanzioni da parte delle autorità competenti; la direttiva prevede sanzioni di 5 milioni di euro o 10% del fatturato annuo totale di una società. La gran parte delle disposizioni della direttiva risulta già recepita in Italia per effetto dell'attuazione della precedente direttiva sui gestori di fondi alternativi nel 2014.

Per quanto attiene il regime sanzionatorio, il decreto legislativo stabilisce, fra l'altro, che Bankitalia e Consob possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria relative alle fattispecie sanzionatorie penali per le quali si ritiene necessario lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione con le autorità di vigilanza straniere e con l'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). L'ESMA mantiene infatti una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti.

In ottemperanza della direttiva si innalzano gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate alle persone giuridiche per le violazioni degli obblighi previsti in materia dal TUF. Si prevede, infatti, che se le violazioni sono commesse da una società o un ente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro.

Il decreto, recependo la direttiva europea, disciplina anche il nuovo istituto introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, ossia la *temporary o permanent ban*, cioè l'interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall'esercizio di funzioni di gestione, a carico del/dei responsabili delle violazioni.

MODIFICA ALL'IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA A CAVERNAGO (BG)

Il Consiglio dei ministri ha preso atto del superamento del dissenso espresso in Conferenza dei Servizi in merito al procedimento di autorizzazione alla modifica dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (olio vegetale) sito nel Comune di Cavernago (BG), alla luce del recepimento delle prescrizioni indicate dal Comune e condivise in Conferenza dei Servizi, a norma dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa, ha esaminato diciotto leggi delle regionali.

Per la seguente legge regionale si è deliberata l'impugnativa:

1) Legge della Regione Puglia n. 1 del 15/02/2016 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)*”, in quanto alcune norme riguardanti l'assunzione di personale delle Aziende sanitarie locali violano il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile.

Per la seguente legge regionale si è deliberata la rinuncia all'impugnativa:

Legge della Regione Sardegna n. 20 del 5 agosto 2015, recante: “*Trasformazione in agenzia del consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la l.r. 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268.)*”.

Per le seguenti leggi regionali si è deliberata la non impugnativa:

1) Legge della Regione Puglia n. 2 del 15/02/2016 “*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018*”.

2) Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 19/02/2016 “*Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater*”.

3) Legge della Regione Piemonte n. 4 del 24/02/2016 “*Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli*”.

4) Legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 26/01/2016 “*Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge regionale 6 marzo 2007, n.3 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE”*”.

5) Legge della Regione Lombardia n. 2 del 23/02/2016 “*Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)*”.

6) Legge della Regione Toscana n. 12 del 19/02/2016 “*Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015*”.

7) Legge della Regione Toscana n. 13 del 23/02/2016 “*Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015*”.

- 8)** Legge della Regione Toscana n. 14 del 23/02/2016 “*Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012*”.
- 9)** Legge della Regione Molise n. 3 del 25/02/2016 “*Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24*”.
- 10)** Legge della Regione Sardegna n. 3 del 01/03/2016 “*Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2016*”.
- 11)** Legge della Regione Calabria n. 9 del 23/02/2016 “*Modifiche ed integrazioni all’articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante: “norme di attuazione dello statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum”*”.
- 12)** Legge della Regione Toscana n. 15 del 24/02/2016 “*Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015*”.
- 13)** Legge della Regione Toscana n. 16 del 25/02/2016 “*Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015*”.
- 14)** Legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 03/03/2016 “*Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali*”.
- 15)** Legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 03/03/2016 “*Memoria del Novecento promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna*”.
- 16)** Legge della Regione Toscana n. 18 del 29/02/2016 “*Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998*”.
- 17)** Legge della Regione Toscana n. 19 del 29/02/2016 “*Contributo straordinario di solidarietà per aiuti al popolo Saharawi*”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle 12:45